

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim

Prot. n. 4898 del 10/02/2022

OGGETTO: PO FSE 2014/2020 Avviso n. 10/2016 e Avviso n. 19/2018 – Chiarimenti Indennità Tirocini extracurriculari.

NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

Ai Beneficiari dei seguenti Avvisi: n. 10/2016 e n. 19/2018

LORO INDIRIZZI PEC

Considerando le reiterate disposizioni di carattere nazionale e regionale in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia da COVID-19, che hanno intaccato l'ordinario espletamento delle attività dei Beneficiari a valere dell'Avviso n. 10/2016 e dell'Avviso n. 19/2018 in indirizzo, si comunica quanto segue.

La situazione emergenziale determinata dal Covid-19 rende necessaria l'adozione di alcune misure straordinarie in merito all'erogazione delle indennità da corrispondere agli allievi, in deroga a quanto previsto dagli Avvisi e dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014-2020 (Versione n. 2 del 09/04/2019), che riporta che l'indennità mensile ai tirocinanti è erogabile al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo, ciò inteso come presenza minima per l'erogazione dell'intera indennità nel rispetto di quanto indicato al punto 12, terzo capoverso delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento recepite dalla Giunta Regionale con delibera n. 292 del 19/07/2017.

Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che la mancata corresponsione dell'indennità ai tirocinanti comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, le assenze giustificate superiori al limite del 30%, generate da disposizioni o motivazioni non dipendenti dai Soggetti coinvolti nel progetto, non devono precludere la corresponsione dell'indennità ai tirocinanti destinatari dell'Az.3, che andrà corrisposta esclusivamente per i giorni di effettiva attività lavorativa prestata.

Inoltre, la stessa è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 (<http://www.sicilia-fse.it>).

II DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Ing. Gaetano Sciacca
FIRMATO (*)

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*